

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
AIENA	ALESSIO	PAERMO	05/08/83	NAI15583M04G2 73C
ALBANESE	MARIA	PAERMO	23/09/86	LBNMRA86P63G 273H
ALIOTTA	EMANUELE	SCIACCA	28/06/84	LTTMNL84H2815 33Q
AMBROSIO	PASQUALINO	CARMAGNOLA	17/11/88	MBRPQL88S17B 791N
ANDRIANI	ELIANA	GROTTAGLIE	19/03/82	NDRLNE82C59E 205K
ANGELUCCI	DANIELE	NAPOLI	18/01/72	NGLDNL72A18F 839W
BERNASCONI	VALERIO	NAPOLI	07/09/89	BRNVLR89P07F8 39T
BIANCO	GENOVEFFA	COSENZA	21/06/89	BNCGVF89H61D 086N
BORRELLI	DARIO	POMPEI	24/04/82	BRDR82D24G 813E
BRUNO DI CLARAFOND	FRANCESCA	MONDOVI'	29/07/84	BRNFNC84L69F3 51F
CANTORO	GABRIELE	ATRI	18/11/84	CNTGRL84S1845 18A4885
CHIARENZA	CONCETTA	CATANIA	10/04/85	CHRCCT85D50C 351T
CIRAMI	VINCENZO	LICATA	18/03/85	CRMVNC85C18E 573D
COCCHIARA	GABRIELLA	NAPOLI	12/04/1988	CCCGRL88D52P8 39Z
CONTESINI	ROBERTO	MILANO	06/10/88	CNTRRT88R06F2 05T
CORTESE	FLAVIA	NAPOLI	17/01/81	CRTFLV81A57F8 39B
COSTANZO	ROCCO	NAPOLI	05/09/84	CSTRCC84P05F8 395
DANIELE	FRANCESCA	GAGLIANO DEL CAPO	07/02/88	DNLNFC88B47D 851W
DE FRANCESCO	RICCARDO	MESSINA	15/10/89	DFRRCR89R15F1

per i sig.ri

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

AGI - Agenzia delle Entrate  
 AGEDEC001 - UFFICI CENTRALI  
 REGISTRO UFFICIALE  
 Prot. n. 0159101 - 14/12/2015 -  
 INGRESSO



2015  
 2015

E NEI CONFRONTI

legale rappresentante;

- la società Praxi spa, Organizzazione e consulenza, nella persona dell'attuale

-l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*;

CONTRO

del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

notificato e depositato il 7 agosto 2015 ed elettricamente domiciliati presso lo studio avv.claudiacaradonna@pec.it), giusta atti di procura in calce al ricorso straordinario Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: (c.f. FLTSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.felli@pec.it) e Claudia LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Felli n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax

58N	PCRRS085158D4	23Z	18/07/1985	ERICE (TP)	ROSA	PECORELLA
	PRRFNC86525D6	43G	25/11/86	FOGGIA	FRANCESCO	PERRETTI
	RCCTZN76R57F2	588	17/10/76	MODICA	TIZIANA	ROCCASALVA
	RSSFNC83M23A	509S	23/08/83	AVELLINO	FRANCESCO	RUSSO
	SCCGPP85B15A6	69T	15/02/85	BARLETTA	GIUSEPPE	SECCIA
	SLVMSM81M28	A509G	28/08/81	AVELLINO	MASSIMILIANO	SILVESTRI
	SRGRMN74A71	H501L	31/01/74	ROMA	ROMINA	SORGENTE
	SPSNMR76M68L	452B	28/08/76	TROPEA	ANNAMARIA	SPOSARO
	TSSGGR78S05C3	52V	05/11/78	CATANZARO	GREGORIO	TASSONE
	TRNMRZ80R04F	8397	04/10/80	NAPOLI	MAURIZIO	TRANCHINO
	VLNSFR75E67L2	19Z	18/03/85	TORINO	SONIA FRANCESCA	VALENTE
	VZZDTL84B62G2	73P	22/02/1984	PALERMO	DONATELLA	VIZZINI

pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego alla richiesta opposta;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLE

#### AMMINISTRAZIONI INTIMATE

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

\*\*\*\*\*

Con atto notificato e depositato il 7 agosto 2015, gli scriventi proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato agli scriventi il 3 novembre 2015 il signor Primiceri Cristian ha presentato atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che «Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria».

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente.

2P839Z	CNTRKT88R0	6F205T	CRTFLV81A5	7F839B	CSTRCC84P0	5F839S	DNLFNC88B4	7D851W	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B			
CONTESE	ROBERTO	MILANO	06/10/88	CONTRKT88R0	6F205T	CRTFLV81A5	7F839B	CSTRCC84P0	5F839S	DNLFNC88B4	7D851W	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B
CONTESINI	ROBERTO	MILANO	06/10/88	CNTRKT88R0	6F205T	CRTFLV81A5	7F839B	CSTRCC84P0	5F839S	DNLFNC88B4	7D851W	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B
CORTESE	FLAVIA	NAPOLI	17/01/81	CRTFLV81A5	7F839B	CSTRCC84P0	5F839S	DNLFNC88B4	7D851W	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B		
COSTANZO	ROCCO	NAPOLI	05/09/84	CSTRCC84P0	5F839S	DNLFNC88B4	7D851W	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B				
DANIELE	FRANCESCA	GAGLIANO DEL CAPO	07/02/88	DNLFNC88B4	7D851W	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B						
DE FRANCESCO	RICCARDO	MESSINA	15/10/89	DFRRCR89R1	5F158I	DBRCLD86M	50H50IQ	DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	ROMA	10/08/86	10/08/86	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B								
DI MAURO	LUGI	NOCERA INFERIORE	10/07/86	DMRTGU86L	10F912G	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																		
DUCA	CARMEN	MESSINA	02/01/1983	DCUCMN83A	42F158P	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																				
FALVO	GIUSEPPE	LAMEZIA TERME	11/04/84	FLVGP84D1	1M208V	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																						
FAZZINI	RICCARDO	ROMA	26/11/87	FZZRCR87S2	6H501T	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																								
FERRAZZOLI	ANDREA	ROMA	24/07/87	FRRNDR87L2	4H501G	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																										
FULGHERI	FRANCESCA	BRESCIA	03/12/71	FLGFNC71T4	3B157C	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																												
FUSTANEO	FRANCESCO	RHO	12/11/1982	FSTFNC82512	H264J	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																														
GIGLIUTO	LUCIA	SIRACUSA	22/10/76	GGLLCU76R6	2I754M	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																
GILBERTI	BENITO	APPENZELL	22/11/83	GLBBNT83S2	2Z133M	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																		
GRIECO	ANGELA	ATRIPALDA	21/05/1983	GRCNGL83E7	1A489V	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																				
INDELICATO	ALINA	AGRIGENTO	02/07/76	NDLLNA76L4	2A089U	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																						
LA LUCE	SERGIO	ERICE	20/10/85	LICSRG85R2	OD423E	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																								
LEONE	CARLA	MARSALA	27/01/81	LNECRT81A6	7E974C	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																										
LO NIGRO	ANGELA	PALAZZO ADRANO	08/08/1986	LNGNGL86M	48G263F	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																												
LORENZON	LORIS	MILANO	06/03/64	LRNLRS64C0	6F205K	MNCRT188E6	4H703B																																														
MANCINO	RITA	SALEarno	24/05/88	MNCRT188E6	4H703B																																																

lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

#### Contro

-l' **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*;

- la società **Praxi spa**, **Organizzazione e consulenza**, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

#### E Nei Confronti

**Primiceri Cristian**, risultato idoneo nella graduatoria relativa alla Regione Lombardia, posizione n. 617, con punteggio pari a 25,2900.

#### Per L'Annullamento, previa Sospensione

- degli elenchi in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico (in particolare quello della Lombardia), pubblicato il 28 luglio 2015 sul sito web

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparenza/Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/Selezione+assunzione+892+la+terza+area+funzionale/Esiti+prova+oggettiva+tecnica+professionale/>, in quanto pregiudica l'utile collocamento dei ricorrenti;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio; - del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui prevede che "rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L'eventuale frazione decimale è arrotondata all'intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio";

limita la candidatura di ogni partecipante ad i posti messi a concorso per una sola Regione;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

#### E per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego alla richiesta oposta;

#### e per la Condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle

#### Amministrazioni intimare

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

Fatto

BIANCO	GENOVEFFA	24,8
BORBELLI	DARIO	24,255
BRUNO DI CLARAFOND	FRANCESCA	24,4725
CANTORO	GABRIELE	24,4725
CHIARENZA	CONCETTA	24,3713
CIRAMI	VINCENZO	24,6713
COCCHIARA	GABRIELLA	24,8925
CONTESINI	ROBERTO	25,0388
CORTESE	FLAVIA	24,69
COSTANZO	ROCCO	25,0125
DANIELE	FRANCESCA	24,84
DE FRANCESCO	RICCARDO	24,7238
DI BARTOLOMEI	CLAUDIA	24,6713
DI MAURO	LUIGI	24,5888
DUCA	CARMEN	24,855
FALVO	GIUSEPPE	24,4388
FAZZINI	RICCARDO	24,63
FERRAZZOLI	ANDREA	24,7725
FULGHERI	FRANCESCA	24,1238
FUSTANELO	FRANCESCO	24,69
GIGLIUTO	LUCIA	24,5138
GILBERTI	BENITO	25,2225
GRECO	ANGELA	24,67
INDELCATO	ALINA	24,96
LA LUCE	SERGIO	24,3225
LEONE	CARLA	24,1575
LO NIGRO	ANGELA	24,3038
LORENZON	LORIS	24,3713
MANCINO	RITA	24,555
MATONTE	ROBERTO	24,84
MINEO	CHIARA	24,99
MINUTILLO	IRENE	25,1288
MUGNOS	RITA	24,3038
PALERMO	SILVIA	24,66
PALUMBO	LEONARDO	24,6563
PECORELLA	ROSA	24,4913
PERRETTI	FRANCESCO	24,9413
ROCCASALVA	TIZIANA	24,4763
RUSSO	FRANCESCO	24,4875
SECIA	GIUSEPPE	24,5063
SILVESTRI	MASSIMILIANO	25,2225
SORGENTE	ROMINA	24,4875
SPOSARO	ANNAMARIA	25,2225

“ritenere applicabile la disposizione vincolante contenuta nell’art. 7, comma 1 lett.a), che prevede, per le prove scritte, il punteggio minimo di 21/30 o equivalente.” (Cons. di Stato, Sez. I, numero affare 12440/2012 dell’Adunanza di Sez. del 6.3.2013).

Nessuna rilevanza possono assumere le argomentazioni in base alle quali il dpr in esame, e, dunque, la previsione ivi inserita, non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in quanto esso deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi statali, e, quindi, le previsioni in esso contenute non potrebbero acquisire efficacia cogente nel caso in cui la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa. Tesi che discenderebbe dall’applicazione dell’articolo 70, del d.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale “in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”

Ciò perché, com’è noto, l’articolo 71 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie Fiscali, per quanto attiene al reclutamento del personale, al comma terzo conferisce all’Agenzia stessa un’ampia potestà regolamentare, prevedendo però che tali disposizioni siano adottate dalla stessa mediante un atto regolamentare. Il regolamento dell’Amministrazione (approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000) predisposto dall’Agenzia delle Entrate sul punto non prevede né una disciplina specifica né una deroga espressa al testo unico. L’unica specificazione in esso rinvenibile è quella contenuta all’articolo 15, rubricato “Procedure di selezione per l’accesso dall’esterno”, il quale demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione.

Secondo tale tesi, seguita in alcune pronunce rese dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la legittimità della clausola del bando di gara che prevede una soglia di idoneità superiore a quella prescritta dal dpr. n. 487/1994, sarebbe dimostrata dalla clausola di salvezza contemplata nella parte finale dell’articolo 70 sopra richiamato enunciante l’intendimento del legislatore di rimettere alle amministrazioni statali la possibilità di derogare alla disciplina dettata in materia di reclutamento del personale, adattando le norme del regolamento alle peculiarità dei propri ordinamenti interni.

E l’Agenzia utilizzerebbe tale clausola di salvezza, attraverso la previsione dell’articolo 15 il quale contiene, sul punto, una delega in favore dei bandi di concorso così ampia da poter essere definita “in bianco”.

Infatti, l’articolo 15 non prescrive che i bandi debbano contenere alcune previsioni indeferibili ma delega in toto alle disposizioni in essi contenute, disponendo che “Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi”.

Alla luce di tale ricostruzione, sembrerebbe legittima la previsione del bando la quale preveda una soglia di sbarramento per la prosecuzione delle prove selettive di molto superiore a quella prevista dal testo unico.

Tale tesi, in realtà, merita una **rimeditazione**.

“Giovà ... richiamare l’orientamento espresso in una vicenda analogà, ma riguardante un’amministrazione locale, dal Consiglio di Stato (sez. V, 1° febbraio



PUNTEGGIO

NOME

COGNOME

Lo sbarramento risulta ancora più grave con particolare riguardo alla posizione degli odiermi ricorrenti, in quanto gli stessi non solo hanno superato abbondantemente la soglia di idoneità prefissata per legge, ma - per di più - sono risultati idonei anche alla soglia prefissata dal bando (già ingiustificatamente elevata a 24/30), avendo conseguito i seguenti punteggi:

Ma v'è di più.  
valevoli per una singola procedura.  
contenute in atti regolamentari, generali e non certamente in bandi di concorso nell'ambito degli specifici ordinamenti e, dunque, per mezzo di disposizioni di selezione del personale differente da quella generale contenuta nel testo unico, ma questo ammette che le Amministrazioni possano prevedere una disciplina di cui Si è così incorso nella violazione dell'articolo 70 d.lgs. 165/2001 dal momento in cui altamente discrezionale ed arbitrario possa essere oggetto di alcuna censura.  
idoneità differenti da concorso a concorso, senza che questo comportamento (attraverso l'espletamento del concorso) a concorso, senza che questo comportamento inserire in bandi di concorso volti ad acquisire le medesime professionalità di Se ciò fosse consentito, infatti, l'agenzia delle Entrate potrebbe legittimamente previsioni di cui al regolamento rinvenibili nel dpr 487/1994.  
quanto atto avente fonte di rango secondaria non può certamente derogare alle selezione. Esso, infatti, si limita a rinviare al bando di concorso il quale, però, in cui al dpr. 487/1994 né prevede alcuna altra regolamentazione delle procedure di Entrate non contiene alcuna disciplina che deroga espressamente alle previsioni di Ebbene, come messo in evidenza, il regolamento di cui si è dotata l'agenzia delle "derogatorio".  
"ordinamenti" delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere questa sia "regolata, in coerenza con i principi" nell'ambito degli specifici "potenziosi desumere dal riferimento alla nozione di "materia" e alla possibilità che "principi" sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta in un atto normativo (i.e. regolamento), ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, "ciò "materia" difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/1994 (anche se coerente con i ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all'art. 70, co. 13, cit., una disciplina della Inoltre, è appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera 60 del presente decreto legislativo".  
di gestione ... e sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo Amministrazione - "deliberato, su proposta del direttore secondo le disposizioni dell'articolo affidata alla lex concorsuale non è - diversamente dal regolamento di regolamento la disciplina dei concorsi): una regolazione delle modalità di accesso singoli bandi) elude la previsione legislativa (che aveva affidato alla fase applicativa: i Entrate (nella misura in cui regolamento) l'accesso rinviando alla fase applicativa: i personale che possa essere considerato come costituzionalmente adottato dall'agenzia delle gode di alcuna maggiore sfera di autonomia in materia di organizzazione del rientra fra le Amministrazioni pubbliche, e che, a differenza degli Enti locali, non indetto da una Agenzia Fiscale che, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001,



condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali Secondo quest'ultimo, infatti, "appare corretto affermare che i principi della par sono irrinunciabili per tutti i concorsi e selezioni pubbliche. Il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che i principi codificati nel D.P.R. 487/94 trasparenza ed imparzialità della p.a. applicazione dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, Mancata tutela del principio di genuinità della prova - violazione e falsa II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 aprile 2015, n. 1394).

avendo conseguito il punteggio di 24,481/30" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 punteggi di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recentissima una seria ratio giustificativa.

introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesino conformi ad comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis Come anche confermato dalla giurisprudenza maggioritaria, infatti, in tema di ulteriore profilo di illegittimità.

trocinio dei candidati che hanno riportato l'idoneità non può che costituire un come precisato dal bando - e pari a 892 unità, l'interdizione alla partecipazione al Per tale ragione, considerato che l'unico contingente numerico da assumere - così odiermi ricorrenti, nonostante questi fossero risultati idonei! Così facendo, infatti, l'Agenzia ha precluso ingiustamente l'accesso al tirocinio agli 25.2900.

maniera esponenziale la soglia di idoneità fino ad arrivare a punteggi ben superiori a quantiati fino al 30%, determinando così un duplice sbarramento che eleva in tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e Ed infatti, il bando al punto 6.3 prevede che "Sono ammessi alla prova oggettiva epigrate.

Ciò nonostante, non sono stati ammessi al tirocinio teorico-pratico e ciò in ragione dell'ulteriore illegittima limitazione inserita dall'Amministrazione nel bando in

FRANCESCO	24,9413
FRANCESCO	24,4763
TIZIANA	24,4875
FRANCESCO	24,5063
GIUSEPPE	25,2225
MASSIMILIANO	24,4875
ROMINA	25,2225
ANNAMARIA	24,2588
GREORIO	25,0575
MAURIZIO	24,8738
SOMIA FRANCESCA	24,0375
DONATELLA	
PERRETTI	
ROCCASALVA	
RUSSO	
SECCIA	
SILVESTRI	
SORGENTE	
SPOSARO	
TASSONE	
TRANCHINO	
VALENTE	
VIZZINI	

delle buste chiuse da parte del candidato, individuando un meccanismo di protezione consistente nell'apposizione, trasversale alla chiusura, della firma e della data. Come può notarsi l'utilizzo della busta - contenente la scheda risposte e la scheda anagrafica - viene previsto ad un livello normativo, quello regolamentare, tale da non potere essere disatteso da una diversa previsione contenuta in una fonte secondaria, quale è la *lex specialis* del concorso (che sul punto tace). La ratio che risiede nella scelta da parte del legislatore di inserire detto standard minimo di protezione a tutela dell'azione amministrativa consiste nella tutela dell'effettiva correzione di un elaborato che corrisponda - e quindi non risulti alterato - a quello consegnato (all'interno di una busta) al termine della prova selettiva e la cui paternità sia indiscutibile.

Il concorso di cui, odieramente, si contesta la legittimità si è svolto senza il rispetto degli standard di salvaguardia sanciti dall'art. 14 del D.P.R. 487/94.

Il foglio contenente le avvertenze per lo svolgimento della prova - che si allega al presente ricorso - risulta essere utile al fine della dimostrazione dell'effettiva lesione del principio di genuinità dell'elaborato. Oltre a non prescrivere l'utilizzo della busta-protettore, il menzionato foglio illustrativo, aggravando la situazione, prevede modalità di consegna degli elaborati (scheda anagrafica e scheda risposte) non rispondenti agli standard sanciti dall'art. 14 del D.P.R. 487/94.

In particolare, ai ricorrenti veniva richiesto di:

a) "annotare sul modulo anagrafico gli estremi del documento d'identità esibito in sede di identificazione e apporre la propria firma nel campo previsto";

b) "applicare sull'apposito spazio del modulo anagrafico la targhetta contrassegnata dalla lettera A".

Veniva previsto inoltre che:

"il modulo anagrafico verrà ritirato dal personale incaricato".

Al termine della prova, il candidato rimarrà seduto in attesa che il personale addetto ritiri il modulo delle risposte e il questionario.

È possibile dimostrare dalla combinazione delle prescrizioni appena descritte che - la prova di cui oggi si contesta la legittimità ha disatteso le prescrizioni relative alla consegna e all'utilizzo delle buste contenenti l'anagrafica e l'elaborato previste dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 487/94, in quanto i moduli risposte senza essere prima imbustati, sono stati sottratti al potere personale del candidato, e materialmente raccolti dal personale incaricato, per poi essere riposti nelle urne da sigillare.

Un contesto, dunque, di grave ed estrema precarietà delle misure di trasparenza, sicurezza, serietà della prova, in assenza di mezzi di protezione delle prove. Ebbene, al termine della prova, il candidato si trovava nella situazione di dovere consegnare il modulo delle risposte ad un commissario, il quale, avrebbe successivamente riposto l'elaborato nella corrispondente urna di conservazione.

Non avere imbustato la scheda delle risposte comporta la potenziale alterazione, ad opera di chiunque entri in contatto con la prova, del contenuto della stessa. Ne costituisce preciso riscontro la possibilità che il candidato, dopo avere consegnato l'elaborato ad un commissario senza preliminarmente imbustarlo, nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna della scheda risposte e la sua riposizione all'interno delle urne con i sigilli, lascia ad altri la possibilità di:

- annullare la prova per la violazione dell'anonimato, in quanto, chiunque entri in

dell'elaborato si sia effettivamente verificata, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", (in tal senso sull'anonimato: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Invero, appare opportuno evidenziare come nella recentissima pronuncia n. 15/2015 - richiamata dal giudice di prime cure - il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'osservanza del principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica "va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. Plen. N. 26 del 2013 e n. 27 del 2013)".

Ebbene, è possibile ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta la selezione concorsuale non abbiano fornito sufficienti garanzie per la genuinità e non alterabilità degli elaborati. Ciò costituisce vizio del procedimento e dei provvedimenti impugnati, che ne inficia la legittimità.

La procedura concorsuale in oggetto, quindi, si è svolta in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e integrità delle prove di selezione ed è, pertanto, illegittima.

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il DPR n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") disciplina all'art. 13, commi 1 e 3, il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della norma citata, "1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

... 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

... 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime".

Dall'attenta lettura di tale dato normativo, ci si avvede ben presto però di come lo svolgimento delle prove presellettive non si sia svolto nel rispetto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13!

Seppure tale norma non faccia menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta a



ritenuto necessario dimostrare l'utilizzo al fine di mettersi in contatto con l'esterno (Cons. Stato, Sez. VI, 27.01.2012, n. 391).

In tale pronuncia è stato adottato un criterio molto rigido, in quanto è stata equiparata la mera detenzione del cellulare al suo utilizzo quale strumento di comunicazione e quindi è stata ravvisata la potenzialità lesiva nel semplice possesso di apparecchiature elettroniche a prescindere dall'effettivo utilizzo delle stesse durante la prova.

Pertanto, risulta provato che nelle aule non era presente alcuna schematura e, pertanto, l'assenza di schermatura unitamente alla presenza in aula di dispositivi elettronici ha reso possibili le comunicazioni con l'esterno, con inevitabile alterazione della genuinità e dell'integrità della prova concorsuale.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

**IV - sull'effetto conformativo dell'annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno**

Si chiede di accogliere il gravame limitatamente alla posizione degli odierni ricorrenti, consistente nel superamento della seconda prova selettiva ai fini dell'espletamento del tirocinio teorico-pratico, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati ultimamente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28 febbraio 2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011; ma v. anche La recentissima Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2015 n. 2917).

Qualora, invece, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di convocazione degli odierni ricorrenti al tirocinio teorico-pratico sussiste l'interesse risarcitorio degli stessi.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il tirocinio teorico-pratico, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749).

Un'organizzazione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili - dal punto di vista soggettivo - una prestazione migliore da parte degli odierni ricorrenti.

In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. A parere del Consiglio di Stato, "il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile

cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile, fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Evidenziati, alla luce dei dati fattuali e dell'inconfutabile orientamento giurisprudenziale posto a sostegno della tesi difensiva, i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

I ricorrenti, infatti, sono rimasti esclusi dall'accesso al tirocinio teorico-pratico che avrebbe permesso loro, non solo di vedersi assegnata una borsa di studio di importo mensile pari a euro 1.450,00 lordi ma, soprattutto, di conseguire qualora superata la prova finale orale, un impiego altamente professionalizzante a tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che l'inizio dei tirocini è fissato per metà settembre, una misura cautelare di ammissione agli stessi adottata prima della data fissata per l'inizio delle attività di tirocinio rappresenta l'unico strumento idoneo a consentire agli odiermi ricorrenti di non subire pregiudizi gravi ed irreparabili.

Tutto ciò premesso,

**Voglia Codesto Ecc. mo Presidente della Repubblica**

**In via istruttoria ex art. 41 c.p.a.**

disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami, voglia, inoltre,

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero i ricorrenti al tirocinio teorico-pratico;

- **nel merito**, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e quindi riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi al tirocinio teorico-pratico, per le causali di cui in narrativa;

- **in subordine**, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimità e la natura colposa dell'attività amministrativa, accertata nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dagli attuali ricorrenti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al tirocinio, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva degli odiermi ricorrenti al tirocinio teorico pratico

della selezione in esame in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.


Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 325,00.

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Simona Fell, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 maggio 2014, ha notificato per conto dei Sigg.ri **Aiena Alessio ed altri** il suesposto atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale 3 di Palermo in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 277 del registro cronologico, all' **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 7671HTH4526-0



2) previa iscrizione al n. 278 del registro cronologico, all' **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, 00186 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_

Avv. Simona Fell

3) previa iscrizione al n. 279 del registro cronologico, alla società **Praxi s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via degli Ammiragli n. 91, 00136 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. \_\_\_\_\_

Avv. Simona Fell